



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10443	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 14	
COMUNE DI URAGO D'OGLIO (Provincia di Brescia)	
N° <u>133</u> di rep.	
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO dal <u>5 MAR, 2019</u> al <u>19 MAR, 2019</u>	

COPIA



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: **PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E RICOGNIZIONE ANNUALE RELATIVA A SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O ECCEDEXENZA DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. N. 165/2001.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore 8:45 nella sala delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
PODAVITTE ANTONELLA	- Sindaco	X	
SQUARZONI BALESTRA LUCA	- Assessore	X	
BAZZARDI DOMENICO	- Assessore	X	
ORISIO ALESSANDRO	- Assessore		X
	Totale	3	1

Presiede il Sindaco Avv. Antonella Podavitte, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale Dott. Antonio Petrina con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4 - lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro, con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che, in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

RILEVATO:

- la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze, tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;
- che, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo Ente, che così si dettagliano:
 - A) Contenimento della spesa di personale;
 - B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
 - C) Lavoro flessibile;
 - D) Procedure di stabilizzazione;
 - E) Fondo del Salario Accessorio (integrazione art. 15, comma 5);

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

A2. Situazione dell'ente, ovvero media del triennio e rispetto del principio del contenimento della spesa di personale anni 2017 e precedenti.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L.n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è il seguente:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 545.960,26	€ 617.172,71	€ 561.884,54	€ 575.005,84

così come meglio dettagliato dal prospetto di verifica del calcolo del contenimento della spesa personale predisposto dall'ufficio di ragioneria del Comune.

Fatto presente che l'ente ha in essere la convenzioni per la gestione associata del servizio di polizia locale che ha determinato per l'ente una minore spesa del personale nel corso di questi anni e che determinerà delle economie fino alla scadenza della stessa.

Ricordato, inoltre, che l'art. 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

B) Facoltà assunzionali

B1. Normativa

Richiamate, inoltre, le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale: art. 1 comma 228 della legge n. 208/2015; art. 16 del D.L. n. 113/2016; utilizzo dei resti del triennio dinamico precedente; art. 7 comma 2-Bis del D.L. n. 14/2017, norma relativa solo al personale della polizia locale; art. 22 comma 3-Bis del D.L. n. 50/2017, norma relativa al solo personale della polizia locale.

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

B2. Verifica situazione dell'Ente in relazione alle suddette norme

VISTO:

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante

indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

- la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014, va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità riferita allo stipendio tabellare, così come per le nuove assunzioni;

- l'allegato **A)** alla presente determinazione che indica la capacità assunzionale dell'Ente alla data odierna;

- le deliberazioni della G.C. n. 31 e 32 del 24/05/2017 con le quali è stata approvata la dotazione organica, il programma del fabbisogno del personale e il programma per le assunzioni per il triennio 2017-2019;

- le deliberazioni della G.C. n. 23 del 11/04/2018 con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale e il programma per le assunzioni per il triennio 2018-2020.

C) Lavoro flessibile

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "*Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.*".

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad €. 12.112,98;

Dato atto che a far data dal 01/01/2018 sono vietati i contratti di collaborazione coordinate e continuative;

D) Procedure di stabilizzazione

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta quanto segue: nel comune di Urago d'Oglio non è presente personale da stabilizzare;

E) Fondo salario accessorio

Visto l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, che recita: "In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che

comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”.

Dato atto che per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Comune di Urago d'Oglio intende confermare lo stanziamento delle risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale ammontanti indicativamente a €. 60.973,48.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

DATO ATTO che, questo Ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013, come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2019 riassunti nella tabella sottostante:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Valore del triennio 2011- 2012-2013
€ 524.816,54 Pari al 24,51% della spesa corrente	€ 440.688,04 Pari al 18,79% della spesa corrente	€ 519.208,34 Pari al 23,48% della spesa corrente	€ 575.005,83

- che, in prospettiva, anche per l'anno 2019 verrà rispettato il tetto di spesa, così come l'amministrazione intende rispettarlo per l'anno 2020;
- con deliberazione della G.C. n. 67 del 29/06/2016, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2016-2018;
- invierà, entro il 31 marzo e comunque entro il 30 aprile, la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
- con deliberazione della G.C. n. 10 del 16/02/2019, è stato adottato il Piano della Performance 2019 e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto, ed il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- ha certificato i crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, è stata acquisita l'attestazione del Segretario Generale in data 19/02/2019 dalla quale risulta che presso questo Ente non vi sono dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza;
- il D.M. 10/4/2017, ha determinato il rapporto medio dipendenti/popolazione valido per gli enti condizioni di dissesto, per il triennio 2018/2020, che per i comuni della dimensione demografica di Urago d'Oglio è di 1/150, mentre questo Comune, alla data del 31/12/2018, ha un rapporto pari a 1/312 (12 dipendenti/3751 abitanti);
- con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

PRESO ATTO:

- delle deliberazioni della G.C. n. 31 del 24/05/2017 e n. 23 del 11/04/2018 con le quali è stata approvata la dotazione organica, il programma del fabbisogno del personale e il programma per le assunzioni per il triennio 2018-2020.
- della tabella con la nuova Dotazione organica del personale alla data odierna ed allegato **B)** alla presente deliberazione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e il Programma delle assunzioni per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazione sotto al lettera **A)**;
3. Di approvare la Dotazione organica del Comune di Urago d'Oglio alla data odierna, così come dettagliata dall'allegato **B)** alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
5. Di dare atto che la presente deliberazione potrà essere soggette a modifiche e/o integrazioni, sulla base di quanto verrà disposto dalle linee guida del Dipartimento della funzione pubblica che devono essere ancora emanate ai sensi de D.Lgs. n. 75/2017;
6. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
7. Di dare atto che la responsabile del procedimento è la sig.ra Moira Mirani - cat. D – ufficio ragioneria - e che la stessa non ha fatto pervenire notizie né dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
8. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co.4 c.p.a.

Successivamente, il Sindaco invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla iniziativa;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. Antonella Podavitte

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 5 MAR. 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici:

- ECONOMICO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Petrina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)

Attesto che la presente deliberazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e sottoscritto in originale su supporto analogico.

Li 5 MAR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Petrina